



Prot. n. 143/MDC/al

Roma, 21 novembre 2024

Ai Responsabili Regionali/Territoriali CNA

- Relazioni Sindacali
- Legislazione del Lavoro

A CNA Produzione

A CNA Installazione e Impianti

A CNA Servizi alla Comunità / Autoriparatori

A CNA Artistico e Tradizionale

A CNA Benessere e Sanità - SNO

A Sixtema SpA

Oggetto: CCNL Area Meccanica – Sottoscritto Accordo di rinnovo

Cari colleghi,

vi comunico che, nella tarda serata di martedì 19 novembre 2024, dopo una lunga fase negoziale, la CNA, insieme alle altre Organizzazioni datoriali e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, hanno sottoscritto l'Accordo per il rinnovo del CCNL Area Meccanica scaduto il 31 dicembre 2022.

L'Intesa coerentemente con il nostro modello contrattuale avrà vigenza quadriennale e scadrà il 31 dicembre 2026. Si tratta di un contratto collettivo molto importante per la nostra Confederazione in considerazione del numero di Settori coinvolti e conseguentemente della sua portata applicativa.

In linea con quanto fatto durante questa tornata di rinnovi, anche in questo caso siamo riusciti ad inserire novità importanti al livello normativo e ad estendere il campo di applicazione a nuove tipologie di aziende.

Per quanto concerne la parte economica l'intesa va necessariamente letta in combinato disposto con l'Accordo del 21 dicembre 2023, all'interno del quale era stato riconosciuto un acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) pari a 96 euro al 4 livello di ogni Settore da riparametrare per gli altri livelli.



L'Accordo di rinnovo complessivo ha previsto, dunque, un incremento salariale a regime comprensivo dell'AFAC già erogato pari a 216 euro lordi a livello 4 (da riparametrare) per il **Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti** con le seguenti decorrenze: 50 euro dal 1° dicembre 2024, 25 euro dal 1° luglio 2025, 25 euro dal 1° marzo 2026, 20 euro dal 1° novembre 2026; per il **Settore Orafi, Argentieri ed Affini** l'aumento a regime è pari 216 euro lordi al livello 4 così distribuite: 50 euro dal 1° dicembre 2024, 25 euro dal 1° luglio 2025, 25 euro dal 1° marzo 2026, 20 euro dal 1° novembre 2026; per il **Settore Restauro dei Beni Culturali** l'aumento a regime è pari a 240 euro lordi da erogare alle seguenti scadenze: 50 euro dal 1° dicembre 2024, 25 euro dal 1° luglio 2025, 25 euro dal 1° marzo 2026, 44 euro dal 1° novembre 2026; per il **Settore Odontotecnica** l'aumento a regime è pari a 205 euro da erogare alle seguenti scadenze: 50 euro dal 1° dicembre 2024, 25 euro dal 1° luglio 2025, 25 euro dal 1° marzo 2026, 9 euro dal 1° novembre 2026.

In considerazione dell'AFAC già erogato, le Parti hanno convenuto di non prevedere erogazioni Una Tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale.

Con riferimento alla Sfera di applicazione è stato specificato che lo stesso si applica anche alle imprese artigiane che svolgono attività di progettazione industriale e di macchine. Inoltre il campo di applicazione è stato esteso alle imprese anche non artigiane afferenti ai settori disciplinari dal CCNL (metalmeccanica ed installazione di impianti) che svolgono attività subacquee. Conseguentemente sono state individuate nuove figure professionali all'interno della classificazione del personale inerenti a tali attività.

È stato stabilito altresì che a decorrere dal 1° gennaio 2025 i lavoratori assunti con contratto di apprendistato maturano gli scatti di anzianità. Per gli apprendisti già in forza al 1° gennaio 2025, la maturazione dell'anzianità di servizio ai fini del riconoscimento degli scatti decorre da pari data. L'importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 10 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva.

Per ciò che attiene alla parte normativa vi evidenzio che anche in questo CCNL è stata resa strutturale la possibilità di stipulare, rinnovare o prorogare rapporti a tempo determinato per periodi successivi ai primi dodici mesi, laddove ricorrano le causali già individuate dal contratto collettivo.

Al fine di garantire maggiore flessibilità a livello aziendale con riferimento all' Art. 18 rubricato - Orario di lavoro - Lavori a turni - Ex festività, l'intesa che vi rimetto in allegato, prevede la possibilità in presenza di un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, fermo restando le 40 ore settimanali e a parità di salario, di rimodulare l'orario di lavoro giornaliero da 8 a 9 ore. Conseguentemente la maggiorazione prevista per lo straordinario andrà riconosciuta soltanto rispetto alle ore eccedenti rispetto a quanto concordato dalle Parti.



Con riferimento agli Operai dei Settori Metalmeccanica, Installazione di impianti, Orafi, Argentieri e Affini sono state implementate le giornate di preavviso in caso di dimissioni e di licenziamento differenziando i periodi in ragione del grado di specializzazione posseduto dal lavoratore nonché della rispettiva anzianità di servizio.

L'intesa raggiunta costituisce dunque un ottimo risultato alla luce di un percorso negoziale molto complesso, per le predette ragioni esprimo grande soddisfazione oltre che per l'ampliamento della portata applicativa anche per essere riusciti a garantire una disciplina collettiva fortemente competitiva per le nostre aziende di riferimento.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Ufficio Politiche contrattuali
f.to Angelo Cicerone

Responsabile
Dipartimento Relazioni Sindacali
f.to Maurizio De Carli